

dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.

4. Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, si tiene conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.

5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.

6. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 46 milioni

di euro a partire dall'anno 2004, si provvede utilizzando:

a) per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, una quota pari a 30 milioni di euro degli stanziamenti previsti dalla Tabella C, articolo 93, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze », alla voce « Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) »;

b) per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, una quota pari a 16 milioni di euro degli stanziamenti previsti dalla Tabella C, articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla rubrica « Ministero dell'economia e delle finanze ».

1. 5. Cento.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede per il triennio mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 4. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 28 milioni di euro per

l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 28 milioni di euro per l'anno 2004, 34 milioni di euro per l'anno 2005 e 27 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede per il triennio, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 6. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 2.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 2. Innocenti, Delbono, Trupia, Squeglia, Cordoni, Alfonso Gianni, Bottino, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Sciacca, Motta, Nigra, Camo, Diana, Buffo, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 27.283.000 euro per

l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere 27.283.000 euro per l'anno 2004, 33.560.000 euro per l'anno 2005 e 27.220.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per gli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

1. 3. Trupia, Delbono, Cordoni, Alfonso Gianni, Squeglia, Innocenti, Bottino, Nigra, Diana, Motta, Lusetti, Buffo, Camo, Sciacca, Guerzoni, Gasperoni, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: , per ciascuno fino alla fine del comma con le seguenti: è pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire comma 1:

all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2004 con le seguenti: per l'anno 2004 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005,

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) per l'anno 2005, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) per l'anno 2006, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

1. 7. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo le parole: normale e privilegiato aggiungere le seguenti: , nonché di reversibilità.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: normale e privilegiato aggiungere le seguenti: , nonché di reversibilità.

1. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 141 – Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri determina l'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal ser-

vizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) per l'anno 2004, per 5 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e 2 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;

b) per l'anno 2005, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) per l'anno 2006, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può altresì prevedere l'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

2. 2. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede per il triennio 2004-2006 mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui al comma 3.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 01. Alfonso Gianni.

(A.C. 141 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) per l'anno 2004, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2005, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per l'anno 2006, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 3.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente *fino alla fine del comma con le seguenti:* per gli anni 2004, 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. 4. Delbono, Cordoni, Squeglia, Trupia, Camo, Innocenti, Bottino, Guerzoni, Lusetti, Gasperoni, Pasetto, Diana, Buffo, Sciacca, Motta, Nigra.

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) per l'anno 2005, per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

c) per l'anno 2006, per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

3. 8. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: 8 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 4 milioni di euro per l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni e per 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero degli affari esteri.

3. 5. Cordoni, Delbono, Trupia, Bottino, Innocenti, Camo, Gasperoni, Lusetti, Guerzoni, Squeglia, Sciacca, Diana, Pasetto, Buffo, Motta, Nigra.

(A.C. 141 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 i pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico econo-

mico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/141/1. Pistone, Rizzo, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che:

la condizione esaminata per il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in quiescenza è analoga a quella dei pensionati dell'allora Ente poste collocati a riposo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici previsti dal testo unificato n. 141 e abbinati al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane, che abbia cessato il servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza diretto e di reversibilità.

9/141/2. Alfonso Gianni.

La Camera,

premesso che:

la copertura finanziaria adottata è frutto di un laborioso processo di mediazione fra maggioranza e opposizione parlamentare e rappresentanti del Governo, nonché la sola per il momento utilizzabile in fase di prima attuazione della legge;

ritenuto, tuttavia, fondamentale non gravare sulle risorse disponibili del Fondo per le politiche sociali;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di reperire diversamente

per il 2005 gli otto milioni di euro a carico del Fondo per le politiche sociali, ovvero, ove impossibile, ad attivarsi per reintegrare in sede di legge finanziaria le dette risorse utilizzate.

9/141/3. Dario Galli.

La Camera,

premesso che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 i pensionati dell'allora Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/141/4. Santori, Campa, Perrotta, Tagliatela, Maninetti, Anna Maria Leone, Emerenzio Barbieri.

La Camera,

premesso che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 i pensionati dell'allora ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici;

occorre porre rimedio ad una ingiusta sperequazione tra categorie di lavoratori;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per provvedere all'estensione dei benefici specifici anche al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza.

9/141/5. Trupia, Delbono.

La Camera,

premesso che:

è necessario sanare una situazione che ha creato nel tempo una sperequazione a scapito di molti lavoratori ferroviari, a seguito di un'interpretazione normativa legata al computo degli aumenti contrattuali;

si costituisce un fondo specifico che servirà a garantire gli adeguamenti del trattamento di quiescenza di questi lavoratori;

impegna il Governo

a garantire il reperimento adeguato delle risorse al fine di corrispondere a questi lavoratori tutto ciò che è dovuto.

9/141/6. Cordoni, Innocenti, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Delbono, Squeglia, Lusetti, Bottino, Camo.

La Camera,

premessi che:

i contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti debbano essere attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale;

i dipendenti dell'allora Ente Poste dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 si videro esclusi dai benefici;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per estendere anche al personale già dipendente dell'Ente Poste che sia cessato dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto di quiescenza l'estensione dei benefici.

9/141/7. Pezzella, Paolone.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 889 del 1971 legiferava in termini di fondo speciale autoferrotranvieri a cui i dipendenti delle ferrovie dovevano versare l'11,219 per cento mensili, potendo così usufruire di una maturazione annua della pensione, maggiorata del 2,5 per cento rispetto alle posizioni assicurative nell'assicurazione generale obbligatoria;

secondo le leggi vigenti precedentemente il 1994, al raggiungimento dei 35

anni, 6 mesi e 1 giorno di lavoro (anzianità massima) si poteva beneficiare del massimo importo pensionistico, ovvero della misura del 90 per cento della retribuzione pensionabile;

il decreto-legge n. 414 del 1996 ha soppresso tale fondo speciale, imponendo di continuare a versare la stessa percentuale dell'11,219 per cento mensile per tutto il 1999 e con decorrenza dall'anno 2000 la nuova aliquota del 8,89 per cento mensile da versare all'INPS e la maturazione del 2 per cento annuo di pensione. Inoltre, tale decreto ha ridefinito l'importo complessivo dei trattamenti delle pensioni per i dipendenti assunti prima del 31 dicembre 1995 nei casi più favorevoli si raggiunge il 90 per cento della retribuzione pensionabile, con qualche anno in più di lavoro;

sono migliaia gli autoferrotranvieri, distribuiti su tutto il territorio nazionale, interessati dal provvedimento *ex lege* n. 889 del 1971;

impegna il Governo

ad adottare, previo attento ed approfondito riesame della materia, le opportune iniziative per concedere l'accredito, nella posizione individuale INPS, di un anno ogni quattro anni maturati nell'ex fondo speciale autoferrotranvieri, per beneficiare il conseguimento del solo diritto (e non della misura) alle pensioni di anzianità o di vecchiaia, fermo restando il decreto-legge n. 503 del 1992 per il solo personale viaggiante.

9/141/8. Airaghi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Applicazione del regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

BUEMI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il nuovo regolamento, cosiddetto « anti-raccomandati », voluto dal Ministro Moratti, sarà applicato per la prima volta il 20 aprile 2004, durante le prove di ammissione dei medici alle scuole di specialità della Regione Piemonte;

per decisione del Ministero le fotocopie con i 60 quiz ministeriali (estrapolati da un maxi questionario di 6 mila domande, che i neo laureati in Medicina hanno potuto consultare circa un mese fa), da distribuire agli 800 candidati, saranno consegnate ai commissari 24 ore prima di ogni prova;

tale decisione ha sollevato l'immediata protesta dei direttori di specialità che hanno fatto notare che tale meccanismo di distribuzione delle domande consentirà, ad eventuali commissari in malafede, di potersi vendere prima le fotocopie, con la conseguenza che la nuova norma, che avrebbe dovuto interrompere gli scandali dei raccomandati e il nepotismo universitario, rischia di creare una situazione ancora peggiore rispetto a prima;

oltre a ciò, i direttori delle scuole di specialità hanno fatto notare come molte tra le 6 mila domande ministeriali siano mal poste, a volte incomprensibili e che la tendenza sia stata quella di preferire il nozionismo al ragionamento ed infine, cosa ancora più grave, i direttori denun-

ciano il criterio seguito per assegnare alle varie discipline i 277 posti in palio e le quindici borse di studio, si è scelto cioè di dividere i posti per il numero di scuole e non si è tenuto in nessun conto la carenza dei vari specialisti nel servizio sanitario regionale; nella Regione Piemonte, ad esempio, mancano anestesisti, neurochirurghi, radiologi e ortopedici e con i criteri adottati nella divisione dei posti nelle varie scuole di specialità non si riuscirà a coprire neanche le attuali carenze esistenti e si rischia, al contrario, di creare un soprannumero di specialisti in altre settori della Medicina —;

come si intenda rimediare agli errori commessi in merito ai criteri e ai meccanismi di distribuzione dei quiz per le prove di ammissione dei medici alle scuole di specialità, e se non si ritenga necessario aprire immediatamente un confronto con gli operatori e i direttori delle stesse scuole affinché non si perpetui il malcostume della raccomandazione e vi sia una distribuzione dei medici neo laureati legata più alle necessità del servizio sanitario nazionale che non ad una semplice distribuzione matematica degli stessi. (3-03271)

(20 aprile 2004)

(Sezione 2 – Congruità delle scelte manageriali dell'Enav rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza del traffico aereo)

EMERENZIO BARBIERI, GIUSEPPE GIANNI e MONGIELLO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nonostante da circa un anno siano in carica un nuovo consiglio di amministra-

zione, un nuovo amministratore delegato ed un nuovo direttore generale, l'Enav non ha provveduto ancora a nominare i nuovi capi sala operativa nei centri regionali e nelle torri di controllo dei maggiori aeroporti in sostituzione dei controllori del traffico aereo posti in quiescenza, mentre si registrano nuove assunzioni esterne di quadri nel settore amministrativo con retribuzioni svincolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro (peraltro scaduto da due anni e mezzo e ancora non rinnovato);

il settore tecnico avrebbe, altresì, riscontrato notevoli difficoltà a controllare l'operato delle ditte esterne preposte alla manutenzione dei sistemi di controllo, a causa dell'esiguità del personale, assente in alcuni impianti e ridotto drasticamente in altri;

non sarebbe stato presentato ancora alcun piano strategico, né un piano di investimenti adeguato, né dato seguito all'organizzazione interna pubblicata dall'amministratore delegato nel mese di gennaio 2004, che, peraltro, non avrebbe posto al centro gli aspetti operativi e tecnici, bensì avrebbe potenziato i settori amministrativo-contrattuale e relazioni esterne, che evidentemente non costituiscono la missione principale dell'Enav —

se quanto esposto corrisponda al vero, come intenda procedere a riguardo, atteso che l'Enav avrebbe come missione primaria quella di garantire la sicurezza del traffico aereo, e se non ritenga che l'approccio del nuovo *management* risulti, dopo i fatti riportati, non adeguato alla realtà operativa dell'ente. (3-03272)

(20 aprile 2004)

(Sezione 3 – Ricostruzione della vicenda dell'uccisione dell'ostaggio Fabrizio Quattrocchi)

FIORONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

in merito all'articolo pubblicato dal quotidiano *La Repubblica* il 16 aprile

scorso, a firma Giuseppe D'Avanzo, se corrisponda al vero la ricostruzione secondo la quale la notizia dell'uccisione dell'ostaggio italiano Fabrizio Quattrocchi sarebbe stata a conoscenza del ministro molto prima che venisse comunicata in diretta durante la trasmissione « *Porta o Porta* » e se il Ministro intenda spiegare i motivi per i quali i familiari di Quattrocchi abbiano appreso della sorte dall'ostaggio solo tramite la televisione. (3-03273)

(20 aprile 2004)

(Sezione 4 – Natura della missione italiana in Iraq)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il *Corriere della sera* di lunedì 19 aprile 2004 in seconda pagina riporta la dichiarazione di alcuni soldati sui drammatici scontri del 6 aprile scorso in quella che viene chiamata la battaglia dei ponti tra i militari italiani e i miliziani del leader religioso sciita Moqtada Al Sadr e da tali dichiarazioni si apprende che lo scontro è stato ben più cruento di quanto l'informativa del Governo e le prime dichiarazioni dei responsabili militari in zona abbiano fatto intendere;

nello stesso articolo il generale Gian Marco Chiarini, riferendosi ai morti iracheni afferma testualmente « Non li abbiamo potuti contare » —

se non ritenga che le testimonianze da Nassyria degli stessi militari italiani che hanno partecipato agli scontri, oltre a contraddire apertamente la natura umanitaria della missione, tolgano validità all'informativa svolta dal Governo nei giorni immediatamente successivi e se non consideri necessario e urgente, per mettere il Parlamento nella condizione di accertare la verità dei fatti e per porre fine alle edulcorate rappresentazioni che il Governo continua a proporre, che vengano messi a disposizioni delle Camere i video

integrali che documentano l'azione bellica svolta dai militari italiani. (3-03274)

(20 aprile 2004)

(Sezione 5 – Misure per contrastare l'emergenza rifiuti in Campania)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta si è riproposto con intensa gravità nella regione Campania il problema della gestione dei rifiuti;

tre, infatti, sono i nodi principali del problema rifiuti in Campania: la mancanza di una raccolta differenziata, il sovraccarico di lavoro degli impianti di preparazione di combustibile derivato dai rifiuti (Cdr), ai quali viene inviato ogni genere di rifiuti, e l'assenza di termoutilizzatori;

a fronte di questa situazione di emergenza, le autorità competenti sembrano incapaci di adottare rimedi che consentano di offrire una soluzione di medio-lungo periodo al problema;

nel 2003 l'emergenza rifiuti ha dato origine a situazioni di vera e propria emergenza non solo sanitaria ed ambientale, ma anche sociale, a causa della ricorrente protesta dei cittadini;

la questione sembra essere ulteriormente complicata dal coinvolgimento della criminalità organizzata nel sistema di gestione dei rifiuti: nel 2003, in relazione ai « roghi di immondizia » verificatisi a Napoli e provincia, le stesse forze dell'ordine hanno parlato chiaramente di episodi camorristici;

a fronte di questa situazione di profonda confusione, l'unico rimedio che continua ad essere messo in atto dalle autorità competenti è quello del conferimento dei rifiuti ad altre regioni o addirittura a Paesi stranieri, con conseguente aumento dei costi di smaltimento;

le deficienze politico-amministrative mostrate dalle autorità locali nella gestione e nella risoluzione dell'emergenza rifiuti della regione Campania, per di più alimentate dalla protesta dei cittadini campani, non possono periodicamente gravare su altre regioni —

quali misure il Governo intenda adottare per risolvere il problema senza scaricare la responsabilità sulle altre regioni quali misure sostitutive il Governo intenda adottare nei confronti della Regione Campania in caso di inadempimento, specificando in particolare se effettivamente, come emerso da alcune notizie degli ultimi giorni, l'Esecutivo abbia stanziato e a valere su quali fondi a favore della regione Campania un contributo straordinario di 15 milioni di euro. (3-03275)

(20 aprile 2004)

(Sezione 6 – Iniziative per superare la crisi Alitalia)

VIOLANTE, DUCA, RAFFALDINI, BERSANI, INNOCENTI, RUZZANTE, AGOSTINI, MUSSI, ADDUCE, ALBONETTI, DE LUCA, MAZZARELLO, PANNATTONI, ROGNONI, SUSINI, TIDEI, TOCCI MELANDRI, LEONI, AMICI, RUGGHIA, FUMAGALLI, GRANDI, SCIACCA, QUARTIANI, TOLOTTI, CAPITELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le organizzazioni sindacali dei lavoratori Alitalia hanno proclamato una serie di iniziative di lotta contro il piano industriale 2003-2005 Alitalia, trasmesso per parere dal Governo alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica unitamente al progetto di privatizzazione della società;

la scorsa settimana uno dei consiglieri di amministrazione dell'Alitalia si è dimesso dall'incarico motivando tale decisione per le pressioni esterne alla società che ne minerebbero le possibilità di ripresa;

la rissa tra i Ministri che blocca ogni decisione può portare la compagnia a divenire una piccola compagnia regionale mentre gli accordi siglati prevedono uno sviluppo di un grande vettore internazionale in sinergia con altre compagnie di volo;

mentre sarebbe indispensabile una politica di rilancio e di organizzazione di tutto il comparto aereo italiano e di Alitalia per consentire di riconquistare una quota preponderante nel mercato italiano si agitano ipotesi inaccettabili quali la liquidazione la svendita, lo smembramento della settima compagnia aerea del mondo nonché il suo commissariamento —:

se intenda finalmente attivare una reale concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori premettendo misure di sostegno al reddito e gli ammortizzatori sociali che da ben tre anni vengono proposte alla Camera e al Senato dai parlamentari del centrosinistra e se intenda onorare gli impegni finanziari nei confronti di Alitalia S.p.A. per 160 milioni di euro nel 2002 e 160 milioni di euro nel 2003 nonché di 60 milioni di euro per gli extra costi assicurativi seguenti ai nefasti fatti dell'11 settembre 2001 somme che, una volta erogate, toglierebbero Alitalia S.p.A dalla pressante carenza di liquidità e se intenda modificare il piano di privatizzazione e il piano di impresa per sviluppare alleanze da subito nel trasporto domestico e per un nuovo piano di sviluppo che sia imperniato in nuovi aerei, nuovi collegamenti e per lo sviluppo di un vettore globale in grado di realizzare alleanze in modo paritario sul piano europeo e internazionale. (3-03276)

(20 aprile 2004)

(Sezione 7 — Misure volte al risanamento ed al rilancio operativo di Alitalia)

MURATORI e TESTONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

non sono ancora del tutto definiti gli strumenti che si intendono adottare in relazione al problema del risanamento e del rilancio dell'Alitalia, che rappresenta un'azienda di fondamentale importanza per il nostro sistema paese e che, come tale, non può essere abbandonata al declino;

il deterioramento dei conti economici della nostra Compagnia di bandiera rende ancora più urgenti le scelte concrete per scongiurare una crisi grave, che porterebbe alla perdita di tanti posti di lavoro;

quali iniziative siano state intraprese e quali ulteriori misure si intendono adottare per avviare l'Alitalia sulla via del risanamento dei conti economici, del miglioramento della produttività, della competitività e del rilancio operativo. (3-03277)

(20 aprile 2004)

(Sezione 8 — Iniziative per tutelare la posizione dei lavoratori socialmente utili assegnati agli uffici giudiziari del tribunale di Palermo)

FRAGALÀ, CRISTALDI, LA GRUA, LO PRESTI, COLA e MESSA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sin dal 1998, anno di immissione in servizio nel Comune di Palermo, presso il Palazzo di Giustizia, i lavoratori socialmente utili (L.S.U.), in attesa di una prospettiva occupazionale, hanno collaborato in maniera professionale e proficua, svolgendo gli incarichi loro assegnati negli Uffici giudiziari del Tribunale di Palermo e dimostrando professionalità, dedizione e affidabilità, anche con riferimento a mansioni di grande responsabilità;

il giorno 4 marzo 2004 il descritto personale di lavoratori socialmente utili ha indetto uno sciopero per auspicare una stabilizzazione e regolamentazione del ruolo occupazionale da esso ricoperto;

il Comune di Palermo, di contro, si è dimostrato disponibile ad un eventuale accordo tra le parti (Comune, lavoratori, Ministero), finalizzato alla realizzazione di un percorso volto alla reale stabilizzazione dei lavoratori in questione;

il Comune si è altresì impegnato a farsi carico degli oneri dei lavoratori (come previsto dalla legge regionale e dal decreto-legge n. 144 del 28 febbraio 2000) per tutto il corso del processo di stabilizzazione, a patto che il Ministero assorba tutto il personale L.S.U. che presta servizio presso il Tribunale di Palermo;

tuttavia, anche se questo accordo doveva configurare una naturale collabora-

zione tra il Ministero e il Comune di Palermo, ciò non è avvenuto;

attualmente il Ministero della giustizia, in considerazione delle norme vigenti previste ai sensi della legge del 24 aprile 1941, n. 392 (personale comunale salariato che svolge attività di custodia, pulizia e manutenzione degli uffici giudiziari), ha comunicato alla Presidenza della Corte di Appello di Palermo l'allontanamento immediato dei « lavoratori socialmente utili » dagli Uffici giudiziari —:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro competente per tutelare la posizione dei « lavoratori socialmente utili », affinché sia garantita una stabilizzazione della loro situazione lavorativa, anche in considerazione del grave disagio occupazionale che vive la città di Palermo.
(3-03278)

(20 aprile 2004)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72, RECANTE INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHÉ A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO (4833)

(A.C. 4833 – Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Interventi in campo universitario). – 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per relativi interventi:

a) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;

b) 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;

c) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi « La Sapien-

za » di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 7.500 migliaia di euro per l'anno 2003 e 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 01. Savo, Burani Procaccini.

(A.C. 4833 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.100, 1.101, 2.100 e 4.100 della Commissione.

(A.C. 4833 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale, di cui alla predetta disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere rassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

all'articolo 2, comma 2, sia aggiunto, infine, il seguente periodo:

« In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.50 Titti De Simone, 2.3 Tarantino, 2.10 Titti De Simone, 2.11 Bulgarelli, 2.16 Carli, 3.12 Chiaromonte e 4.1 Angela Napoli, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4833 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE CONVERTITO NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate).

1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere; ».

« *a-bis*) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; ».

2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis*. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.

2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma *2-bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma ».

3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera *a-bis*) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

4. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati.

6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fatti-specie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera *a-bis*), e all'articolo 174-ter, commi *2-bis* e *2-ter*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000

a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente alle quali sia stata depositato presso la competente direzione generale, il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del medesimo articolo 8 ».

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti.

ARTICOLO 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.»).

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus